

CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE IDRICO DI AGRIGENTO

E					
D	Aggiornamento nota RUP	Settembre 2021			
C	Aggiornamento nota RUP 18/12/2020	Gennaio 2021			
B	REV.02: Verifica di progetto	Marzo 2018			
A	REV.01: Aggiornamento D.Lgs 50/2016	Marzo 2017			
REV	DESCRIZIONE	DATA	VERIFICATO	CONTROLLATO	APPROVATO

Regione Siciliana

COMUNE DI AGRIGENTO
GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI
AGRIGENTO

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO

OGGETTO: OPERE DI RISTRUTTURAZIONE ED AUTOMAZIONE PER OTTIMIZZAZIONE RETE
IDRICA COMUNE DI AGRIGENTO

L'anno _____ giorno _____ del mese di _____ sono presenti:
il/la sig. _____, nato/a a _____, il _____, residente a _____ in
_____ via _____, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e
nell'interesse del _____ predetto, codice fiscale/partita IVA _____ che rappresenta nella
sua qualità di _____,
il/la sig. _____, nato/a a _____, il _____, residente a _____ in
_____ via _____, codice fiscale/partita IVA _____ nella sua qualità legale
rappresentante dell'impresa _____.

Premesso

- che, in data _____, con provvedimento del _____, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori indicati in oggetto, dell'importo complessivo di euro _____ (Euro _____/00), al netto del ribasso dell' _____ % offerto da _____ in sede di gara, di cui euro € 38.636.363,38 (Euro Trentottomilioniseicentotrentaseimilatrecentosessantatré/68) per lavori comprensivi di euro 531.268,82 (Euro Cinquecentotrentunomiladuecentosessantotto/82) per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed euro _____ (Euro _____/00) per somme a disposizione dell'Amministrazione.
- al progetto è stato attribuito il codice unico progetto (CUP) _____ ed il codice dell'opera è costituito da _____;
- in data _____ è stato pubblicato il bando di gara (oppure: è stata notificata la lettera d'invito) per l'aggiudicazione dell'appalto di _____ con procedura _____ seguendo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del/della _____ con corrispettivo da stipulare a misura;
- alla gara di cui sopra è stato attribuito il codice identificativo gara (CIG) _____;
- in seguito all'espletamento della gara d'appalto per i lavori di cui sopra l'impresa _____ è risultata vincitrice e di conseguenza con provvedimento dell'ente _____ del (allegato _____) le è stato aggiudicato definitivamente l'appalto per i lavori di _____ per l'importo complessivo di _____ IVA esclusa;
- che i lavori saranno contabilizzati a misura sulla base dei prezzi unitari, invariabili, previsti per ogni tipologia di prestazione, stabiliti dal capitolato speciale allegato al contratto, secondo la quantità effettiva della prestazione, in aumento o in diminuzione, fino al massimo del 20%, rispetto alle previsioni di progetto.
- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica ed economica e finanziaria dell'impresa socia affidataria;
- in data _____ prot. n. _____ è stata inviata l'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e che quindi è passato il termine dilatorio di cui all'articolo 39 della LP n. 16/2015 e che dopo l'espletamento della verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 l'aggiudicazione è divenuta efficace;
- che è stata acquisita la certificazione della CC.I.A.A. n. del attestante l'insussistenza, a carico del rappresentante legale dell'impresa, sig. nato a il codice fiscale, di procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui alla legge n. 575/1965.

Tutto ciò premesso e parte del presente contratto
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Premesse, definizioni, abbreviazioni e riferimenti normativi

Le premesse e tutti gli atti sopra citati fanno parte integrante e sostanziale del Contratto.

Nel Contratto sono adottate le definizioni ed abbreviazioni elencate nell'art. 1, comma 1 del Capitolato Speciale, oltre a quelle evidenziate nelle premesse.

Oltre ai riferimenti normativi espressamente indicati nel Contratto, s'intendono richiamati anche quelli elencati nell'art.

1, comma 3 del Capitolato Speciale.

In relazione ai termini temporali stabiliti nel Contratto, si rinvia a quanto previsto all'art. 1, comma 2 del Capitolato Speciale.

Art. 2 - Documenti facenti parte del Contratto

Fanno parte integrante del Contratto, e sono qui esplicitamente richiamati i documenti seguenti:

- a) il Capitolato generale;
- b) il Capitolato Speciale, comprensivo di tutti gli allegati;
- c) gli elaborati grafici e gli altri documenti facenti parte del Progetto esecutivo, posto a base di Gara, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la relazione geologica, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3 del presente articolo. 'elenco dei prezzi unitari, come definito all'articolo 3, comma 3 del Capitolato Speciale;
- d) l'elenco descrittivo dei corpi d'opera, come definito nel Capitolato Speciale;
- e) il PSC, di cui all'articolo 100 del D.lgs. 81/2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano, di cui all'articolo 100, comma 5 del D.lgs. 81/2008, se accolte dal Coordinatore per l'esecuzione;
- f) il POS, di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h) del D.lgs. 81/2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
- g) il Cronoprogramma, di cui all'articolo 40 del Regolamento di attuazione;
- h) le polizze di garanzia, di cui agli articoli 35 e 37 del Capitolato Speciale;
- i) il Programma esecutivo, di cui all'articolo 19, comma 1 del Capitolato Speciale, redatto dall'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del Regolamento di attuazione;
- j) l'elenco prezzi unitari ed il computo metrico estimativo;
- k) offerta tecnico-economica dell'appaltatore;

Ai sensi dell'articolo 137, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., i documenti elencati in precedenza, lettere a), c), e), f), g) e j), pur essendo parte integrante e sostanziale del Contratto, sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla Stazione Appaltante.

Sono, altresì, estranee al Contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, le quantità delle singole lavorazioni indicate negli atti progettuali, come le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, riportate all'art. 5 del Capitolato Speciale. Esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali dell'Appaltatore e ai fini della valutazione delle addizioni, o diminuzioni, dei lavori, di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti pubblici.

I prezzi unitari, sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 106 del Codice dei contratti pubblici,

Sono inoltre contrattualmente vincolanti anche i seguenti documenti:

- le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
- le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme EN, le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL ed i testi citati nel presente Contratto.

Art. 3 - Criteri di interpretazione del Contratto

Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 1362 e seguenti del codice civile, ai fini dell'interpretazione del Contratto e dei documenti allegati valgono i criteri di seguito riportati:

- a. in caso di discordanza tra i vari elaborati del Progetto esecutivo, prevale la soluzione più favorevole alla Stazione appaltante;
- b. in caso di prescrizioni della Documentazione di Gara tra loro non compatibili, trovano applicazione, in primo luogo, le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, e, in secondo luogo, quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico.

Art. 4 - Discordanze tra gli atti e le disposizioni del Contratto

Qualora tra gli atti e/o le disposizioni del Contratto, dovessero riscontrarsi disposizioni discordanti, l'Appaltatore ne farà oggetto di immediata segnalazione scritta alla Stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti, l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti, ivi inclusi i relativi allegati, segnatamente:

- a. il Contratto;
- b. il Capitolato Speciale;
- c. il Progetto esecutivo;
- d. il Bando;
- e. la Documentazione di Gara.

In ogni caso, è nulla qualsiasi disposizione che contrasti con una norma di legge.

Art. 5 - Osservanza di leggi e regolamenti

L'Appalto è affidato ed accettato garantendo l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalle normative, anche tecniche, vigenti, nonché quelle sopravvenute, *ratione temporis* applicabili.

Resta, comunque, stabilito che la sottoscrizione del Contratto equivale a dichiarazione di completa e perfetta conoscenza di tutte le leggi, decreti, norme, anche tecniche, regolamenti, circolari, ecc., sia a livello nazionale, regionale, locale o negoziale, quand'anche non esplicitamente richiamati nel Contratto e nella Documentazione di Gara.

Art. 6 - Rappresentante dell'Appaltatore

Per tutti gli adempimenti del Contratto sono individuati i rappresentanti delle Parti come segue:

- a. per l'Appaltatore, il Sig....., nato a.....
il..... C.F.(.....) L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del Capitolato generale, nomina suo rappresentante e delega a questi l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del presente contratto il Sig....., nato a.....
il.....giusta procura allegata al Contratto, sotto la lettera ".....", con le modalità e alle condizioni di cui all'art. 12 del Capitolato Speciale.

La Stazione appaltante può, in qualunque momento, motivatamente e previa comunicazione scritta, determinare l'allontanamento del soggetto che, ai sensi del succitato art. 4 del Capitolato generale, conduce i lavori per conto dell'Appaltatore, e conseguentemente esigerne l'immediata sostituzione, senza che spetti all'Appaltatore alcun compenso a titolo di indennizzo.

Art. 7 - Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori

La Stazione appaltante ha nominato il RUP, ai sensi dell'art. 31, comma 10 del Codice dei contratti pubblici e dell'art.9 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (*nelle parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del Codice dei contratti pubblici*) (il "**Regolamento di attuazione**").

La Stazione appaltante ha affidato l'incarico della direzione dei lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione a..... In particolare, l'ufficio della DL è così articolato:.....

Art. 8 - Oggetto del Contratto

L'esecuzione delle opere oggetto del presente appalto, attinenti la realizzazione dei lavori di ristrutturazione ed automazione per ottimizzazione della rete idrica del Comune di Agrigento, prevede i seguenti interventi qui appresso sommariamente descritti, e individuati negli elaborati tecnico economici di progetto.

- Scavi a sezione obbligata completi di ricolmi
- Pozzetti prefabbricati in cls ed in c.a. gettato in opera
- Apparecchiature idrauliche manuali in rete
- Apparecchiature elettroidrauliche
- Condotte idriche in Pead
- Condotte di scarico in Pead corrugato
- Ristrutturazioni, rifunionalizzazioni ed adeguamenti serbatoi
- Impermeabilizzazioni vasche serbatoi
- Ripristini stradali sia in cls che in conglomerato bituminoso a caldo;
- Ripristini pavimentazioni stradali e marciapiedi con pavimentazioni in elementi in pietra e/o autobloccanti
- Allacci utenze idriche;
- Impianti e quadri elettrici in rete ed all'interno dei serbatoi;
- Impianto di trasmissione dati e sistema di automazione serbatoi e nodi principali di rete;
- Indagini archeologiche.

Sono compresi nell'Appalto tutti i Lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare l'Opera completamente compiuta e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale, con le caratteristiche tecniche,

qualitative e quantitative previste dal Progetto esecutivo e dai relativi allegati, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza; a tal riguardo si impegna a sostenere tutti gli oneri e le spese per le attività ivi previste, nonché quelle di organizzazione e di controllo in corso d'opera necessarie ad assicurare la regolare esecuzione dei Lavori, fino alla conclusione delle operazioni di collaudo, verifica ed accettazione di cui al Contratto.

Sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, gli eventuali miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive di aspetti tecnici, contenute nell'Offerta, presentata dall'Appaltatore e recepite dalla Stazione appaltante, fermi restando i contenuti del Progetto esecutivo.

Rientrano, altresì, nell'oggetto del Contratto, e, dunque, costituiscono obblighi dell'Appaltatore, tutte le opere, le somministrazioni, le prestazioni edili e le forniture complementari, anche ove non espressamente indicate, funzionali alla perfetta esecuzione dell'Opera, in conformità del Progetto esecutivo, dei contenuti dell'offerta e delle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate in sede di approvazione dello stesso e in conformità delle prescrizioni formulate dalla Stazione appaltante, anche in corso di realizzazione dell'Opera, e dai competenti Enti terzi.

Tutte le prescrizioni, di cui al presente articolo, sono note all'Appaltatore e costituiscono parte integrante del Contratto.

L'esecuzione dei Lavori è sempre e, comunque, effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della Legge n 136 del 2010 e s.m.i.:

- il Codice identificativo della gara (CIG) è il seguente:
- il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente:.....

Art. 9 - Importo contrattuale e corrispettivi

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le opere e provviste oggetto del Contratto a fronte del corrispettivo netto di €..... (...../.....), determinato in forza del ribasso offerto del%, sull'Importo a base di Gara soggetto a ribasso **€ 38.636.363,38**

diconsi EURO Trentottomilioniseicentotrentaseimilatrecentosessantatré/68 per lavori, oltre **€ 531.268,82** diconsi EURO Cinquecentotrentunomiladuecentosessantotto/82 per costi della sicurezza ed oltre IVA di legge, in conformità a quanto precisato nel Capitolato Speciale.

Il corrispettivo è da considerarsi comprensivo di tutti gli oneri, diretti ed indiretti, necessari per il perfetto compimento dei Lavori, in quanto, nella determinazione dell'Offerta, l'Appaltatore ha tenuto in considerazione tutte:

- i. le disposizioni articolate nella Documentazione di Gara;
- ii. le prestazioni e gli apprestamenti che si rendano necessari per rispettare le prescrizioni previste dal Progetto esecutivo e dal Capitolato Speciale;
- iii. ogni e qualsiasi adempimento necessario per la completa esecuzione dell'Opera, come prescritto dal Contratto e dal Capitolato Speciale.

Di conseguenza, nel corrispettivo s'intende compresa ogni spesa occorrente per dare l'Opera compiuta secondo le condizioni stabilite dal Progetto esecutivo e dal Capitolato Speciale. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente indicati nel Capitolato Speciale, o nel Progetto esecutivo, siano rilevabili dagli elaborati grafici, o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'Opera secondo la regola dell'arte e quanto previsto dal Contratto e suoi allegati.

Per quanto attiene agli oneri della sicurezza, l'Appaltatore riconosce ad ogni effetto congruo l'importo €531.268,82 (Cinquecentotrentunomiladuecentosessantotto/82) determinato dalla Stazione appaltante quale risultante dal PSC. Di tale valutazione, l'Appaltatore ha tenuto conto anche in funzione dell'organizzazione che l'Appaltatore medesimo intende dispiegare nell'esecuzione dei Lavori.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del Contratto, conferma di:

- a. aver effettuato il sopralluogo relativo alle aree dove devono essere eseguiti i Lavori e di essersi reso pienamente conto delle condizioni operative nelle quali gli stessi si svolgeranno, della disponibilità ed ubicazione delle aree per gli accantieramenti e depositi provvisori e dell'accessibilità ai luoghi di lavoro;
- b. avere, direttamente, o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di avere verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di ritenere l'Opera realizzabile nei tempi programmati e pattuiti e per il prezzo offerto;
- c. avere preso conoscenza e di avere tenuto conto, nella formulazione dell'Offerta, delle condizioni contrattuali e degli oneri, ivi compresi quelli relativi al pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela ambientale e di quelli relativi alla produzione, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza nel luogo dove devono eseguirsi i lavori;
- d. avere accettato, senza condizione, o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando, nella

Documentazione di Gara, nello Schema sottoscritto per accettazione in sede di Gara, nel Capitolato Speciale, nel PSC, negli elaborati progettuali, ed in ogni altro atto, provvedimento, o documento, ivi allegato, o richiamato;

- e. avere esatta cognizione della natura dell'Appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa, che possano avere influito sulla determinazione della propria Offerta, che l'Appaltatore giudica remunerativa, e che possano, comunque, influire sull'esecuzione dei Lavori;
- f. avere tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione della propria Offerta che, riferita alla esecuzione dei Lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di Gara, resta, comunque, fissa ed invariabile rinunciando, quindi, fin d'ora, a qualunque rivendicazione di maggiori corrispettivi per le maggiori, e/o diverse, quantità che dovessero rivelarsi occorrenti per l'esecuzione dei Lavori affidati;
- g. aver tenuto conto, nella formulazione della propria Offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei Lavori, rinunciando, fin d'ora, a qualsiasi pretesa, azione od eccezione in merito, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1467 e 1664 del codice civile, fatto salvo quanto espressamente previsto dall'art. 106 del Codice dei contratti pubblici;
- h. aver accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali, dei depositi e della mano d'opera da impiegare nei Lavori in relazione ai tempi previsti ed ai costi per l'esecuzione degli stessi.

L'Appaltatore conferma, espressamente, che le valutazioni tecnico-economiche effettuate con la formulazione dell'Offerta rappresentano espressione di una sua precisa volontà contrattuale e rappresentano l'esercizio di autonome scelte imprenditoriali, volte alla determinazione della convenienza della sua attività.

L'Appaltatore non può, pertanto, far valere durante l'esecuzione del Contratto, circostanze che, comunque, modifichino le valutazioni dallo stesso operate in sede di Offerta, in termini di eseguibilità, produttività, costi e remuneratività, dovendosi l'Appaltatore medesimo assumere tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi e correlati alla perfetta realizzazione dell'Opera.

ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 10 -Consegna ed inizio dei Lavori – Consegna frazionata

L'esecuzione dei Lavori ha inizio dopo la sottoscrizione del Contratto, in seguito alla consegna dei Lavori all'Appaltatore che è effettuata non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla predetta data di sottoscrizione, con le modalità indicate nell'art. 15 del Capitolato Speciale.

La Stazione appaltante può disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi od indennizzi.

La data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge, è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

In caso di consegna parziale, a causa della temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili, l'Appaltatore è tenuto a prevedere, nel proprio Programma esecutivo, da predisporre ai sensi dell'art. 19 del Capitolato Speciale, la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti, in via prioritaria dal Programma esecutivo, qualora permangano le cause di indisponibilità, si applica la disciplina prevista dall'art. 107 del Codice dei contratti pubblici, nonché dell'art. 18 del Capitolato Speciale, in tema di sospensioni.

Art. 11 - Termini di ultimazione dei Lavori

L'Appaltatore si obbliga a dare concreto inizio ai Lavori immediatamente e, comunque, entro 10 (dieci) giorni dalla data del Verbale di consegna.

Il tempo utile per dare ultimati tutti i Lavori è fissato in giorni **720 (Settecentoventi giorni)** decorrenti dalla data del Verbale di consegna, secondo le disposizioni dell'art. 16 del Capitolato Speciale.

L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del Cronoprogramma dei lavori, facente parte del Progetto esecutivo e che costituisce il piano di avanzamento dei Lavori, decurtato del ribasso temporale offerto in sede di gara, laddove sia previsto anche tale criterio di attribuzione del punteggio.

Il termine per ultimare i Lavori, di cui al comma 2 del presente articolo, è il valore posto a base di Gara. Il termine contrattuale vincolante è determinato applicando al termine di cui al comma 2 del presente articolo, la riduzione percentuale in ragione dell'Offerta di ribasso sullo stesso termine, presentata dall'Appaltatore in sede di Gara.

Il Cronoprogramma dei Lavori, di cui al comma 3 del presente articolo, è automaticamente adeguato di conseguenza, in ogni sua fase, mediante una riduzione proporzionale di tutti i tempi previsti. Il Programma esecutivo di cui all'articolo 19 del Capitolato Speciale e del comma 10 dell'art. 43 del Regolamento d'attuazione, predisposto dall'Appaltatore ed accettato dal Direttore dei Lavori, è redatto sulla base del termine contrattuale per ultimare i Lavori, ridotto ai sensi del presente comma, e costituisce obbligo contrattuale per l'Appaltatore stesso.

Art. 12 - Ultimazione dei Lavori e oneri conservativi a carico dell'Appaltatore (manutenzione delle opere fino al collaudo)

In materia di ultimazione dei Lavori e relativa certificazione si applica l'art. 199 del Regolamento d'attuazione e si rinvia al capitolo 3 " Termini per l'esecuzione" della parte prima del Capitolato Speciale per la relativa disciplina specifica.

L'Appaltatore è garante dei lavori e delle opere eseguite, come dei materiali, dei manufatti, apparecchiature ed impianti forniti, ed è tenuto alla loro manutenzione, finché non sia intervenuto con esito favorevole il Collaudo definitivo dei Lavori, come previsto dall'art.102, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, fatte salve le responsabilità per gravi difformità, rovina e vizi dell'Opera.

Per manutenzione si intende tutto quanto necessario alla conservazione delle Opere in perfetto stato ed efficienza, fatti salvi i danni, o i deterioramenti, causati da eventi fortuiti e imprevedibili, a meno che la responsabilità degli stessi sia imputabile all'Appaltatore.

Gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti tempestivamente e con ogni cautela, ad iniziativa, cura e spese dell'Appaltatore, senza che occorranzo specifici inviti e sollecitazioni da parte della Stazione appaltante.

Ove l'Appaltatore non provveda alle manutenzioni nei modi e nei termini prescritti, anche con riferimento alle specifiche previsioni dell'art. 68 del Capitolato Speciale, la Stazione appaltante può provvedere d'ufficio, con oneri a carico dell'Appaltatore.

Art. 13 - Sospensioni, proroghe e penali

In materia di sospensioni, proroghe e penali, si applicano gli articoli 17, 18 e 21 del Capitolato Speciale.

Art. 14 - Lavori in variante

In generale, per variazione o variante deve intendersi qualsiasi modificazione apportata, in corso d'opera, ai Lavori che formano oggetto dell'Appalto, come esattamente definiti dal Contratto e dai documenti che ne fanno parte.

In materia di eventuali lavori in variante, si applica l'art. 106 del Codice dei contratti pubblici, nonché gli articoli da 37 e 38 del Capitolato Speciale.

Ogni modificazione è disposta con ordine scritto.

Nessuna variante, di nessuna specie ed entità, può essere introdotta dall'Appaltatore se non espressamente ordinata dal Direttore dei Lavori, nelle forme previste dal Codice dei contratti pubblici. Il mancato rispetto di tale prescrizione non dà diritto all'Appaltatore al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino delle opere nella condizione originaria, a cura e spese dell'Appaltatore, su indicazioni del Direttore dei Lavori.

Art. 15 - Nuovi prezzi

Qualora, a giudizio della Stazione appaltante, sia necessario eseguire lavori, od opere, non previsti nella documentazione progettuale, ovvero, benché previsti, risulti necessario eseguirli con materiali diversi per natura o dosaggi, o con dimensioni e caratteristiche o modalità esecutive, comunque diverse da quelle di progetto, nel caso in cui tali variazioni non possano essere equamente compensate con i prezzi già stabiliti nell'elenco prezzi di Contratto, si dà corso ad una rivalutazione analitica tecnico-economica dei lavori considerati e si provvede alla determinazione e all'adozione di nuovi prezzi, approvati dal RUP, secondo le prescrizioni di cui al Capitolato Speciale.

Detti nuovi prezzi, anche se concordati, sono vincolanti per l'Appaltatore esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera.

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile. Si rimanda a quanto previsto dall'art. 27 del Capitolato speciale.

Art. 16 - Aumento o diminuzione dei Lavori

In materia di aumento, o diminuzione, dei Lavori si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 106 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 17 – Subappalto, cottimo, subcontratti e noli

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

L'affidamento in subappalto, o in cottimo, è consentito nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti pubblici, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e del DURC del subappaltatore o del cottimista, ai sensi dell'articolo 46, del Capitolato Speciale per i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste agli articoli 46, 47 e 48 della parte prima Capitolato Speciale.

I tempi per il rilascio dell'autorizzazione scritta del subappalto da parte della Stazione appaltante non possono costituire motivo per chiedere sospensioni, o proroghe, dei termini di ultimazione dei Lavori ovvero per richiedere indennizzi,

risarcimenti e/o maggiori compensi.

La Stazione appaltante, salva l'applicazione del comma 13 dell'art. 105 del Codice appalti, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti.

L'Appaltatore si impegna a far assumere ai subappaltatori tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 Legge n. 136/2010 e s.m.i. nonché a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento dei subappaltatori agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a trasmettere ai sensi di legge la documentazione inerente il subappaltatore utile e necessaria ai fini dell'esperimento dei controlli antimafia nei confronti di quest'ultimo.

L'Appaltatore resta, in ogni caso, responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione dei Lavori oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante da ogni pretesa dei subappaltatori, o da richieste di risarcimento danni, avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di Lavori subappaltati.

Nel caso di subcontratti, attività che non costituiscono subappalto, ai sensi dell'art. 105 comma 2 del Codice dei contratti pubblici, questi devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

Art. 18 - Impresa ausiliaria [in caso di avvalimento]

In relazione all'avvalimento trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 89 del codice dei Contratti pubblici.

In caso di avvalimento, tutti gli obblighi previsti dal Contratto e dalla vigente normativa in capo ai subappaltatori sono validi, ove compatibili, anche per l'impresa ausiliaria di cui si avvale l'Appaltatore.

Qualora l'impresa ausiliaria assuma il ruolo di subappaltatore, nei limiti dei requisiti prestati, la stessa è tenuta alla integrale applicazione delle norme applicabili al subappalto.

L'Appaltatore rimane, comunque, responsabile dell'attività dell'impresa ausiliaria, dei suoi adempimenti, omissioni e comportamenti.

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni eventuale modifica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si è obbligata nei confronti dell'Appaltatore a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le corrispondenti risorse necessarie per l'esecuzione dei Lavori per tutta la durata del Contratto.

Nel caso l'impresa ausiliaria appartenga allo stesso gruppo dell'Appaltatore, quest'ultimo deve comunicare, tempestivamente, alla Stazione appaltante le eventuali modifiche societarie.

La Stazione appaltante si riserva di chiedere i chiarimenti e le integrazioni che ritenga necessari in relazione al contratto di avvalimento e, in caso di modifica dello stesso durante l'esecuzione del Contratto, ad adottare tutti i provvedimenti conseguenti.

PARTE III - CONTABILITÀ DEI LAVORI

Art. 19 - Anticipazione sull'importo contrattuale

La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

In particolare, è prevista la corresponsione in favore dell'Appaltatore di un'anticipazione del prezzo dell'importo contrattuale, nella misura stabilita dall'art. 35, comma 18 del Codice appalti, entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei Lavori, accertata dal RUP.

Si applica l'articolo 24 del Capitolato Speciale.

Art. 20 - Pagamenti a stato di avanzamento e a saldo - Obblighi ex legge n. 136/2010 e s.m.i.

La contabilizzazione dei lavori avviene "a misura". L'Appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qual volta l'importo dei Lavori eseguiti e contabilizzati ai sensi degli articoli 30, 31, 32 e 33 del Capitolato Speciale, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge e dell'eventuale importo dei SAL precedenti, raggiunga una somma non inferiore ad **€1.453.000,00 (EURO Unmilionequattrocentocinquantaquattro/00)** comprensiva degli oneri di sicurezza che non sono soggetti a ribasso.

In deroga alla previsione del comma 3 del presente articolo, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari, o superiore, al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 3, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcuno stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento, già emessi, sia inferiore al 3% (tre per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel Conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 25 del Capitolato Speciale.

Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'Appaltatore in forza del presente

contratto è effettuato secondo la disciplina dell'art. 25 del Capitolato speciale d'appalto, entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio; il predetto pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, dello stesso importo della rata di saldo aumentato del tasso di interesse legale specificato nella citata norma.

L'anticipazione è compensata nel corso dell'anno contabile nel quale è stata erogata, mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento emesso nello stesso anno. L'importo della trattenuta è determinato proporzionalmente suddividendo l'importo dell'anticipazione per le mensilità intercorrenti tra l'erogazione e la conclusione del primo anno contabile o la data prevista per l'ultimazione dei lavori, se anteriore; in ogni caso alla conclusione del primo anno contabile o all'ultimazione dei lavori, se anteriore, l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

Il corrispettivo dovuto sarà erogato, previo rilascio della documentazione necessaria ai sensi di legge, dietro presentazione di regolari fatture, su cui dovranno essere riportati il CIG ed il CUP indicati al precedente articolo 8, che costituisce condizione indispensabile per l'emissione delle stesse.

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario sul/sui conto/i corrente/i comunicati dall'Appaltatore, come di seguito meglio indicato. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i. l'Appaltatore, ha dichiarato, che il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa sul quale la Stazione appaltante farà confluire tutte le somme relative al pagamento dei lavori eseguiti da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario è il seguente:

Intestatario del conto corrente:.....
Banca.....
IBAN.....
Generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare:
.....

Dovrà, altresì, essere comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Con la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e, ove ciò sia espressamente consentito, si impegna a far assumere i predetti obblighi anche a eventuali subfornitori o subcontraenti nonché a dare notizia alla Stazione appaltante ed alla Prefettura competente per territorio della violazione dei predetti obblighi da parte dei suindicati soggetti. Il mancato rispetto di quanto disposto in osservanza della predetta Legge comporterà, ai sensi dell'art. 1456 c.c., l'immediata risoluzione dell'affidamento.

Art. 21 - Ritardo nei pagamenti

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini stabiliti ai sensi di legge.

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Art. 22 - Pagamento delle maggiori imposte

Se al termine dei Lavori, il valore del Contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto, è obbligo dell'Appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della Stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte.

Se al contrario, al termine dei lavori, il valore del Contratto risulti minore di quello originariamente previsto, la Stazione appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso, secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.

PARTE IV - COLLAUDO, VERIFICA E ACCETTAZIONE

Art 23 - Modalità e termini del collaudo

I Lavori oggetto del Contratto sono soggetti a collaudo in corso d'opera.

Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori, attestata dal Certificato di ultimazione, ed ha carattere provvisorio.

Il certificato di collaudo, ai sensi dell'art. 102, comma 3, del Codice dei contratti, ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato

ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

In materia di collaudo, si applicano l'art. 102 del Codice dei contratti pubblici e gli articoli da 215 a 238 del Regolamento d'attuazione. Si applicano, inoltre, le prescrizioni inserite nel Capitolato Speciale, riguardanti le operazioni di verifica e controllo da parte della Stazione Appaltante e di collaudo in corso d'opera.

Art. 24 - Obbligo di collaborazione in sede di verifica e collaudo

L'Appaltatore è obbligato, durante le operazioni di verifica da parte della Stazione Appaltante, collaudo, in corso d'opera e finale, a farsi carico degli oneri di cui all'art. 224 del Regolamento d'attuazione e di quelli specificamente indicati nel Capitolato Speciale.

Tutte le ispezioni e le prove sono eseguite alla presenza del Direttore dei Lavori e, nel caso delle operazioni di collaudo, alla presenza del Collaudatore.

Art. 25 - Difetti, vizi e difformità riscontrate in sede di collaudo

In caso di accertamento, durante le operazioni di collaudo, di difetti e mancanze nell'esecuzione, si procede ai sensi dell'art. 227 del Regolamento d'attuazione come richiamato dal Capitolato speciale.

Art. 26 - Presa in consegna dei Lavori ultimati

Nel caso in cui la Stazione appaltante abbia necessità di occupare, od utilizzare, l'Opera, o parte della stessa, prima che intervenga il Certificato di collaudo provvisorio, può procedere alla presa in consegna anticipata alle condizioni e con le modalità previste nell'art. 230 del Regolamento d'attuazione e dell'art. 68 del Capitolato Speciale.

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, né su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, né sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'Appaltatore.

PARTE V – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Art. 27 - Obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore

Nella realizzazione dei lavori l'Appaltatore è tenuto all'osservanza del D.M. 24.12.2015 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in materia di criteri ambientali minimi come modificato dal D.M. del 24.5.2016.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato speciale, dalla documentazione di gara e dai documenti facenti parte del Progetto esecutivo, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale, del D.lgs. 81/2008 in materia di sicurezza e dei piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri contrattuali è rientra nell'Importo contrattuale.

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare, e far osservare, al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore gli oneri di cui agli articoli 22 e 44 del presente contratto nonché tutti gli oneri ed obblighi specificamente precisati dagli art. 59 e 60 del Capitolato speciale.

La mancata ottemperanza dell'Appaltatore ad una, o più, delle disposizioni sopra richiamate è considerata grave inadempienza contrattuale.

Nel caso di inadempienza da parte dell'Appaltatore, e fatto salvo il caso in cui l'inadempimento comporti la risoluzione di diritto del Contratto, la Stazione appaltante è in diritto, previo avviso scritto e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nel predetto avviso, di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'Appaltatore. In caso di rifiuto, o di ritardo dei relativi pagamenti da parte dell'Appaltatore, essi sono riscossi, d'ufficio, mediante trattenuta che la Stazione appaltante effettuerà sul primo Stato di avanzamento successivo all'inadempienza, nella misura dell'importo delle spese, aumentato di una penale pari al 10% (dieci per cento), nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere la Stazione appaltante.

L'Appaltatore è, altresì, soggetto alle penali di cui all'articolo 20 del Capitolato Speciale, nei casi previsti dalle disposizioni medesime.

Art. 28 - Tutela dei lavoratori

Nell'esecuzione dei Lavori, l'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme vigenti relative alla prevenzione degli infortuni, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore, o che potrà intervenire nel corso dei Lavori, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

Come previsto dall'articolo 50 del D.Lgs. n. 50/2016 l'Appaltatore è tenuto a garantire l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'articolo 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

L'Appaltatore è tenuto, altresì, ad attuare nei confronti dei lavoratori, a qualsiasi titolo occupati nei lavori costituenti oggetto del Contratto – e se cooperative, anche nei confronti dei soci –, condizioni normative e retributive non inferiori a

quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai contratti integrativi territoriali.

L'Appaltatore trasmette al RUP per sé e, ai sensi dell'art. 105, comma 9 del Codice dei contratti pubblici, per i subappaltatori e cottimisti, i dati necessari per le verifiche di regolarità contributiva. Nel caso di ritardo nel pagamento, ovvero di mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente da parte dell'Appaltatore, del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, di cui all'art. 105 del Codice dei contratti pubblici, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6 del Codice dei contratti pubblici. Resta salva l'applicazione dell'art. 105, comma 13 del Codice dei contratti pubblici. Per la disciplina specifica si rinvia alle disposizioni del Capitolato Speciale.

Qualora la Stazione appaltante, anche successivamente al collaudo, abbia dovuto corrispondere, in forza di disposizioni normative che prevedono una sua responsabilità solidale, eventuali retribuzioni, contributi, indennizzi per infortunio o altri oneri, che avrebbe dovuto corrispondere l'Appaltatore, o il suo subappaltatore, ovvero i subappaltatori o cottimisti, di cui all'art. 105 del Codice dei contratti pubblici, la stessa avrà diritto di rivalersi su qualunque altro credito verso l'Appaltatore a qualunque titolo spettante, anche qualora derivante da altro rapporto contrattuale con l'Appaltatore.

L'Appaltatore conferma la dichiarazione resa in sede di Gara di essere in regola con gli obblighi di legge in tema di assunzioni obbligatorie.

Ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento di attuazione ai fini della sottoscrizione del presente contratto è stato acquisito il Documento unico di regolarità contributiva in data _____ numero _____ che risulta regolare.

Art. 29 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

L'appaltatore deve depositare presso la Stazione appaltante le dichiarazioni e la documentazione di cui all'art. 56 del Capitolato speciale ed in particolare:

- a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 131, comma 3, del codice dei contratti e all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i., del quale assume ogni onere e obbligo;
- c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).

Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

PARTE VI - GARANZIE, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Art. 30 - Garanzia Definitiva

Ai sensi del Codice dei contratti pubblici, l'Appaltatore, a garanzia degli impegni assunti con il Contratto ed ai fini della sottoscrizione di quest'ultimo, ha costituito, con le modalità di cui all'art. 103, comma 1 del citato Codice, la "garanzia definitiva" di €.....(...../00), sotto forma di..... n..... del, pari al ____ per cento dell'importo del presente contratto poiché, ai sensi del sopracitato articolo, il ribasso offerto dall'Appaltatore è pari al ____ per cento. (L'importo corrispondente, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice dei contratti pubblici, è stato ridotto al in quanto _____).

La Stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'esecuzione dell'appalto ai sensi di quanto disposto dall'art. 103, comma 2, del Codice dei contratti pubblici.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell'appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio

La garanzia permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Ai sensi dell'art. 103 comma 5 del codice dei contratti pubblici, la garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito

L'ammontare residuo della garanzia deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della Stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga.

La garanzia deve essere reintegrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Art. 31 - Polizza assicurativa (rischio: esecuzione, rovina dei manufatti, verso terzi per rovina dei manufatti)

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del Codice dei contratti pubblici, l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione per eventuali danni a persone e cose, sia in relazione alle opere e impianti, anche preesistenti, di proprietà della Stazione appaltante, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, nonché per i danni che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei Lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L'Appaltatore ha stipulato una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, verso persone e cose nell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del Codice dei contratti pubblici, recante il numero....., rilasciata in data.....dalla società/dall'istituto....., agenzia/filiale..... di..... con i seguenti massimali:

- a. per i danni di esecuzione euro..... [Euro Importo contrattuale];
- b. per i danni alle opere esistenti euro 1.000.000,00 [Euro unmilione/00];
per responsabilità civile euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00).

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data del Verbale di consegna dei lavori di cui all'art. 17 del Capitolato Speciale e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del Certificato di collaudo provvisorio e, comunque, decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei Lavori, risultante dal Certificato di ultimazione. In caso di emissione del Certificato di collaudo per parti determinate dell'Opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate. A tal fine, l'utilizzo dell'Opera, da parte della Stazione appaltante, secondo la destinazione, equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del Certificato di collaudo. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso, o ritardato, pagamento delle somme dovute, a titolo di premio, da parte dell'Appaltatore fino ai successivi 2 (due) mesi e devono essere prestate in conformità agli "Schemi Tipo" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

- a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui alla sopraindicata lett.a), tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
- b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui alla sopraindicata 2 lett. b), tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D.lgs. 50/2016, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio/regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

Art. 32 - Controlli e risoluzione del Contratto

Ferme restando le disposizioni di legge e contrattuali in merito alla DL, al collaudo e ai controlli, la Stazione appaltante effettua verifiche periodiche nel corso dell'esecuzione. Sulla base di dette verifiche, la Stazione appaltante può chiedere all'Appaltatore la correzione di eventuali inadempimenti, o il ripristino di lavorazioni non conformi in qualsiasi momento.

In materia di risoluzione del Contratto in danno, ivi compresa quella per colpa dell'Appaltatore, si applica l'art. 108 del Codice dei contratti pubblici.

Con riguardo alla risoluzione del Contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, di cui all'art. 108, comma 3 del Codice dei contratti pubblici, le Parti espressamente convengono che costituiscono giustificata causa per la risoluzione in danno del Contratto:

- a. la mancata presa in consegna dei Lavori o la mancata presentazione per la presa in consegna dei Lavori dell'Appaltatore, entro il termine fissato dalla Stazione appaltante, ai sensi degli articoli 10 ed 11 del presente contratto ai sensi di quanto indicato dal Capitolato Speciale;
- b. il ritardo dell'Appaltatore nell'esecuzione dei Lavori, derivante da cause imputabili allo stesso, manifestatosi con l'ingiustificata interruzione delle attività in cantiere che si protragga per oltre 45 (quarantacinque) giorni;
- c. il ritardo dell'Appaltatore nell'ultimazione dei Lavori, derivante da cause imputabili allo stesso, di entità tale da superare, in penali giornaliere, il 10% (dieci per cento) dell'Importo contrattuale o l'applicazione delle altre penali previste dal Contratto e dal Capitolato Speciale, in misura tale dal raggiungere la medesima percentuale;

- d. le violazioni gravi e reiterate del Piano di qualità;
- e. le gravi negligenze e/o le gravi contravvenzioni agli obblighi contrattuali assunti che pregiudichino il regolare e puntuale svolgimento dei Lavori, la reiterata inottemperanza agli ordini del Direttore dei Lavori, la sospensione, il rallentamento o l'esecuzione dei Lavori in difformità agli ordini del Direttore dei Lavori in caso di controversie non ancora giunte a risoluzione;
- f. l'affidamento in subappalto, o cottimo, di lavori, in violazione della vigente disciplina legislativa, regolamentare e contrattuale in materia;
- g. la cessione del Contratto o la cessione non autorizzata dei relativi crediti;
- h. qualora sia stata accertata nei confronti dell'Appaltatore la grave inosservanza dei piani di sicurezza, ovvero degli obblighi che la normativa vigente pone a carico dei datori di lavoro, ivi attinenti quelli alla sicurezza sul lavoro, ovvero delle misure generali previste dalle vigenti normative in materia di salute dei lavoratori e tutela ambientale;
- i. il mancato rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs. 10/08/2018 N° 101 *"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"*;
- j. ogni altra situazione per la quale, nel Contratto, nel Capitolato Speciale, o per legge, sia prevista la facoltà di risoluzione del Contratto medesimo, a favore della Stazione appaltante.

Ancora si precisa che:

- i. l'affidamento di Lavori al subappaltatore, sia che si tratti di impresa, che di lavoratore autonomo, anche di fatto, senza previa autorizzazione scritta della Stazione Appaltante, comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale, con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il Contratto in danno dell'Appaltatore ed è ragione di risarcimento danni, in misura pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, fatto salvo il maggior danno. Restano ferme le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e ss.mm.ii.;
- ii. la mancata trasmissione alla Stazione Appaltante dei documenti, di cui all'art.46 del Capitolato speciale, determina l'inadempimento grave dell'Appaltatore e, pertanto, è causa di risoluzione del Contratto e ragione di risarcimento danni, in misura pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, fatto salvo il maggior danno.

La Stazione appaltante ha facoltà, inoltre, di procedere alla risoluzione del Contratto, qualora nei confronti dell'Appaltatore si siano verificate circostanze tali da far venir meno il rapporto di natura fiduciaria tra la Stazione appaltante e l'Appaltatore.

Il Contratto è, altresì, risolto nel caso di errori, o di omissioni, del Progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'Opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 106, comma 10 del Codice dei contratti pubblici, con le modalità e alle condizioni di cui al Capitolato Speciale.

Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- b) mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei pagamenti ai sensi del precedente art. 20;
- c) sussistenza, anche di uno solo, dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici o mancanza e/o decadenza dell'attestazione SOA dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico;
- d) inosservanza degli impegni assunti con la sottoscrizione, in sede di Gara, della dichiarazione resa, ai sensi del protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa", stipulato il 12.07.2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'isola, Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, l'INPS e l'INAIL;
- e) mancato rispetto degli obblighi previsti dall'art. 2 della Legge Regionale Sicilia 20.11.2008 n. 15, recante "Misure di contrasto alla criminalità organizzata" o nei casi previsti dal D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
- f) qualora l'Appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati previsti dall'art. 80 del D. Lgs.n. 50/2016;
- g) per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori o per grave violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- h) per mancato rispetto di una delle clausole di cui agli artt. 20, 42, 47, 48, 49 del presente contratto.

Nel verificarsi la risoluzione, la Stazione appaltante procederà, in primo luogo, all'escussione della fideiussione, nonché tratterà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto del risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti conseguenti all'inadempimento ivi espressamente compresi i maggiori costi per il nuovo esperimento di gara.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti del presente articolo, la risoluzione si verifica di diritto, mediante dichiarazione della Stazione appaltante da comunicare all'Appaltatore.

In ogni caso rimane salva la risarcibilità di ogni danno derivante dal mancato rispetto di qualsiasi disposizione del Contratto e del Capitolato Speciale, nonché l'imposizione delle penali nei casi ivi previsti.

Art. 33 - Effetti e disciplina della risoluzione

La determinazione della risoluzione è comunicata all'Appaltatore dal RUP, che dispone l'ulteriore procedura ai sensi dell'art.108, commi 6 e 7 del Codice dei contratti pubblici.

Si richiamano gli obblighi per l'Appaltatore, stabiliti dall'art. 108, comma 9 del Codice dei contratti pubblici, in caso di risoluzione del Contratto, nonché la disciplina di cui agli articoli da 27 a 30 del Capitolato Speciale.

Art. 34 - Recesso dal Contratto

La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 1671 del codice civile e dell'art. 109 del Codice dei contratti pubblici, ha diritto di recedere in qualunque momento dal Contratto, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo delle opere non ancora eseguite.

Per la procedura di recesso, e le particolari condizioni, si rimanda ai commi da 3 a 6 dell'articolo 109 del Codice dei contratti pubblici e all'art. 22 del Capitolato Speciale.

PARTE VII- RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 35 - Contestazioni con l'Appaltatore

Se, durante l'esecuzione del Contratto, sorgono contestazioni tra la Stazione appaltante e l'Appaltatore, si applicano le disposizioni dei commi seguenti.

Il Direttore dei lavori o l'esecutore comunicano al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del RUP è comunicata all'Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

Se le contestazioni riguardano fatti, il Direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'Appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L'Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'Appaltatore.

Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

Art. 36 - Eccezioni e riserve dell'Appaltatore

L'Appaltatore è sempre tenuto, indipendentemente da ogni possibile contestazione, ad attenersi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza, peraltro, poter sospendere, o ritardare, il regolare progresso degli stessi.

Nel caso in cui le controversie e le contestazioni non siano composte secondo le prescrizioni di cui al precedente art. 35, l'Appaltatore può formulare apposite riserve, che sono iscritte sul Registro di contabilità nei modi, termini e secondo le procedure previste dagli articoli 48 e 49 del Capitolato Speciale. Le riserve, se sussistenti, ed a pena di decadenza, devono essere confermate nel Conto finale e non possono essere diverse, per oggetto ed importo, da quelle formulate nel corso dei lavori ed iscritte nel tempo prescritto.

Art. 37 - Definizione delle riserve

Ai sensi dell'art. 205 comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto".

Art. 38 - Accordo bonario

Qualora, a seguito di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'Opera possa variare in misura sostanziale, ed in ogni caso, in misura non inferiore al 5% (cinque per cento) e non superiore al 15% (quindici per cento) dell'importo contrattuale, il RUP acquisisce, immediatamente, la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito, del Collaudatore e, sentito l'Appaltatore, valuta l'ammissibilità delle riserve e la non manifesta infondatezza ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore. A seguito di tale procedimento, si procede secondo quanto stabilito dall'art. 205 del Codice dei contratti pubblici e dal Capitolo 10 del Capitolato Speciale.

Art. 39 - Transazione

Ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 208 del Codice dei contratti pubblici le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del Contratto, possono sempre essere risolte mediante transazione, nel rispetto del codice civile.

Art. 40 - Foro competente

Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità, o efficacia, del Contratto tra l'Appaltatore e la Stazione appaltante, sono demandate al giudice ordinario. Il Foro competente, in via esclusiva, è quello di Palermo.

E' espressamente esclusa la possibilità di devolvere ad arbitri la definizione delle suddette controversie.

PARTE VIII - CLAUSOLE FINALI

Art. 41 - Domicilio delle Parti e comunicazioni all'Appaltatore

Il domicilio legale delle Parti, come riportato in epigrafe, può essere variato solo mediante comunicazione scritta.

Le comunicazioni della Stazione appaltante si intendono conosciute all'Appaltatore al momento del loro ricevimento da parte del suo rappresentante, indicato all'art. 6 del Contratto, ovvero alla data di ricezione del documento stesso al domicilio legale dell'Appaltatore.

La lingua ufficiale del Contratto è l'italiano.

Le comunicazioni tra la DL e l'Appaltatore, i suoi rappresentanti, i suoi tecnici e i subappaltatori devono essere effettuate esclusivamente in lingua italiana.

La comunicazione a mezzo PEC agli indirizzi indicati nelle premesse del Contratto è valida a tutti gli effetti di legge.

Art. 42 - Obbligo di riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui sia a conoscenza, o in possesso, durante l'esecuzione del Contratto, o, comunque, in relazione ad esso, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dello stesso.

All'Appaltatore è fatto divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni dell'Opera, salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante.

L'obbligo suddetto sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario, o predisposto, in esecuzione del Contratto.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, seppur a vario titolo, nell'esecuzione del Contratto, dei suddetti obblighi di segretezza.

Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a quanto sopra previsto sarà considerato grave inadempimento e darà luogo alle conseguenti sanzioni previste nell'articolo 32 del presente contratto.

Art. 43 - Pubblicità

Sono riservati alla Stazione appaltante – nei limiti previsti dalla normativa vigente – i diritti di sfruttamento pubblicitario del cantiere, delle relative recinzioni e di qualunque altro impianto provvisorio atto allo scopo che l'Appaltatore costruisca sulle aree destinate alla esecuzione dei lavori appaltati, con assoluto divieto per l'Appaltatore di collocare avvisi pubblicitari in cantiere, sulle recinzioni ed impianti ovvero di consentirli a terzi.

L'Appaltatore non può sollevare alcuna eccezione sulle modalità delle affissioni pubblicitarie suddette che sono stabilite a giudizio insindacabile della Stazione appaltante e non può avanzare pretese di compensi, o indennizzi, di qualsiasi specie derivanti dall'esercizio dei diritti e delle facoltà che la Stazione appaltante si è riservata ai sensi del presente articolo.

Art. 44 - Registrazione e spese del Contratto

L'Appaltatore, deve provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione del Contratto e di copia e stampa degli elaborati relativi all'appalto, delle spese di registrazione e di bollo del Contratto, dei suoi allegati e degli atti aggiuntivi, nonché delle spese di bollo e di registro degli atti di contabilità dei Lavori e di tutti i documenti relativi alla gestione del Contratto.

Art. 45 - Cedibilità dei crediti derivanti dal Contratto

La cessione dei crediti dell'Appaltatore a terzi aventi titolo è ammessa esclusivamente alle condizioni di cui all'art. 106, comma 13 del Codice dei contratti pubblici.

La Stazione appaltante ha la facoltà di opporsi e rifiutare la cessione qualora ravvisi che questa pregiudicherebbe l'esecuzione del Contratto.

Art. 46 - Cedibilità del Contratto

È vietata la cessione totale, o parziale, del Contratto. Ogni atto contrario è nullo, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art.105 del Codice dei contratti pubblici e dell'art. 17 del presente contratto.

Art. 47 - Protocollo di legalità

L'Appaltatore conferma gli impegni assunti in sede di Gara con la dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità "*Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa*", stipulato il 12.07.2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'isola, Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, l'INPS e l'INAIL (Circolare Assessore Regionale LL.PP. n. 593 del 31.01.2006).

L'inosservanza degli obblighi derivanti dal predetto protocollo di legalità posti a carico dell'Appaltatore comporterà ai sensi dell'art. 1456 del c.c. la risoluzione del contratto e darà luogo alle sanzioni previste all'articolo 32 del presente contratto, ferma restando la facoltà della Società ad agire per il risarcimento dei danni subiti.

Art. 48 - Adempimenti in materia antimafia ed anticorruzione

Al momento della sottoscrizione del presente contratto si dà atto che nei confronti del soggetto appaltatore non risultano sussistere alcuno dei divieti, impedimenti o decadenze di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i..

Il venire meno, nel corso dell'affidamento, delle condizioni di insussistenza dei divieti o delle decadenze di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., ovvero l'acquisizione di informazioni di valore interdittivo ad esito delle verifiche eseguite dalla Prefettura comporterà l'immediata risoluzione dell'affidamento e darà luogo alle conseguenti sanzioni previste all'articolo 16, comma 5 del presente contratto.

Si dà atto che l'Appaltatore prima della sottoscrizione del presente contratto ha reso la dichiarazione di cui all'art. 1 comma 9 lett. e) della L. n. 190/2012 e s.m.i..

Si segnala che, la Stazione Appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. qualora nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti delle imprese costituenti il raggruppamento con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla sottoscrizione ed all'esecuzione del presente contratto sia disposta misura cautelare o intervenga rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater, 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p..

Art. 49 - Conformità agli standard sociali

Si dà atto che l'Appaltatore ha sottoscritto, prima della stipula del Contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 6 giugno 2012, allegata al Capitolato Speciale sotto la lettera «B», che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'Appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura, definiti dalle leggi nazionali dei paesi ove si svolgono le fasi della catena, e, in ogni caso, in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, l'Appaltatore è tenuto a:

- a) informare fornitori e subfornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente Appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dello stesso;
- b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e subfornitori coinvolti nella catena di fornitura;
- c) accettare, e far accettare, dai propri fornitori e subfornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa;
- d) intraprendere, o a far intraprendere, dai fornitori e subfornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
- e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

Per le finalità di monitoraggio di cui sopra, l'Appaltatore è tenuto alla compilazione del questionario in conformità al modello allegato al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 6 giugno 2012.

La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo 20, comma 1 del Capitolato Speciale, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Art. 50 - Informativa per il trattamento dei dati di Contratto

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 10/08/2018 N° 101 *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”* le Parti si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente del Contratto (sede, recapito, codice fiscale, partita Iva) sono inseriti ed elaborati nelle proprie banche dati al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali.

Le Parti si riconoscono reciprocamente il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dall'art. 7 del suddetto decreto.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di avere preso visione di quanto sopra esposto.

Titolari delle banche dati di rilievo, ai fini del Contratto sono:

- a. per la Stazione
appaltante.....
- b. per
l'Appaltatore:.....
.....

Art. 51 - Rinvii a norme di legge

Per quanto non espressamente previsto nel Contratto e nei relativi allegati, si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici, in particolare le norme contenute nel Codice dei contratti pubblici, nel Regolamento d'attuazione e nelle linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di volta in volta emanate in ottemperanza alle prescrizioni del Codice dei contratti pubblici (le **“Linee guida”**), nonché quelle del codice civile.